PROVVEDIMENTI URGENTI PER LA FINANZA LOCALE

Art. 28

Addizionale sul consumo dell'energia elettrica

E' data facolta' ai comuni di istituire, per le utenze ubicate nell'ambito del proprio territorio, una addizionale sul consumo, a decorrere dal 1986, dell'energia elettrica impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni, in ragione di lire 13 per ogni chilowattora consumato. Sono escluse dall'addizionale le forniture di energia elettrica effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica dell'utente, limitatamente al primo scaglione mensile di consumo quale risulta fissato nelle tariffe vigenti adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi. I comuni e le province possono istituire, per le utenze ubicate nell'ambito del proprio territorio, una addizionale sul consumo, a decorrere dal 1986, dell'energia elettrica impiegata per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, limitatamente alle forniture con potenza impegnata fino a 1.000 chilowatt, in ragione rispettivamente di lire 5,5 e lire 5,5 per ogni chilowattora consumato. Le addizionali di cui ai precedenti commi sono liquidate e riscosse con le stesse modalita' della imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate direttamente ai comuni ed alle province. Sui detti importi non possono essere disposte, senza il consenso dell'ente locale, trattenute per l'estinzione di eventuali debiti dei comuni e delle province se non per rettifica di errori inerenti ai precedenti versamenti gia' effettuati al medesimo titolo. Le esenzioni vigenti per l'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica si estendono alle addizionali. E' esclusa dall'addizionale l'energia elettrica prodotta ed impiegata per uso proprio dalle imprese autoproduttrici. Le deliberazioni istitutive dell'addizionale sono immediatamente esecutive ed irrevocabili. Esse devono essere adottate e comunicate all'impresa distributrice dell'energia elettrica entro il 31 gennaio dell'anno di applicazione dell'addizionale ed hanno effetto per il solo anno medesimo. Per l'anno 1986 le deliberazioni devono essere adottate e comunicate entro il 31 maggio 1986; le deliberazioni comunicate entro il 31 gennaio 1986 hanno effetto sui consumi verificatisi dal 1° gennaio 1986, quelle comunicate entro il 31 marzo si applicano sui consumi verificatisi dal 1° marzo 1986, quelle comunicate successivamente si applicano sui consumi verificatisi dal 1° maggio 1986. I comuni possono istituire l'addizionale per entrambe le dette categorie di consumi, ovvero per la sola categoria dei consumi nelle abitazioni.

Versione in vigore dal 2 maggio 1986, non più in vigore dal 2 luglio 1986 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti urgenti per la finanza locale
Estremi	Decreto-legge 30 aprile 1986, n. 133
Titolo	III — Altre disposizioni fiscali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 1986

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-urgenti-per-la-finanza-locale-133-1986/art-28-addizionale-sul-consumo-dell-energia-elettrica/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it